

Fabrizio Siracusano

Affidamento in prova al servizio sociale del condannato, per reati diversi da quelli di “ambito mafioso”, non collaborante con la giustizia: un’altra questione, circa la tenuta del modello preclusivo imposto dall’art. 4-bis comma 1 ord. penit., approda al sindacato della Corte costituzionale

<https://sistemapenale.it/> 26 Ottobre 2021

Trib. sorv. Perugia, ord. 23 settembre 2021, Pres. Restivo, est. Gianfilippi

1. L’incostituzionalità dichiarata – e poi solamente “esibita” – della rigida equazione normativa in forza della quale la mancanza di collaborazione con la giustizia equivarrebbe a prognosi certa e automatica di pericolosità del condannato, sortisce una nuova questione di legittimità. Questione apparsa quale inevitabile effetto – già all’indomani della sentenza n. 253 del 2019 – della scelta operata dai Giudici costituzionali di non dilatare l’ambito del loro intervento – attraverso il veicolo dell’incostituzionalità consequenziale – oltre i confini della possibilità di accesso al beneficio del permesso premio dei detenuti inclusi nel circuito preclusivo di cui al primo comma dell’art. 4-bis ord. penit.

È noto come, ad oggi, l’acquisita portata relativa della presunzione e, consequenzialmente, la riprofilata centralità della giurisdizione di sorveglianza rimangono confinate entro tali angusti limiti. Il Giudice rimettente chiede alla Corte costituzionale di rimuoverli, almeno con riferimento ai definiti margini indicati nel petitum.

Con l’ordinanza n. 1233 dello scorso 23 settembre il Tribunale di sorveglianza di Perugia rimette alla Corte, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione, un nuovo scrutinio di legittimità sull’art. 4-bis comma 1 ord. penit. Non avendovi provveduto per via consequenziale, la Corte costituzionale è chiamata verificare se tale disposizione sia compatibile con gli artt. 3 e 27 comma 3 Cost. nella parte in cui preclude ai detenuti per i delitti ivi contemplati – diversi da quelli di partecipazione all’associazione mafiosa e, comunque, di “contesto mafioso”[1] – la possibilità di accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia.

2. Il Giudice rimettente sollecita il Giudice delle leggi ad operare un ulteriore scatto in avanti; a proseguire nell’opera di graduale erosione delle rigide paratie del c.d. “doppio binario penitenziario”, sfruttando la breccia aperta dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, chiedendole di ridisegnare – lungo binari di ragionevolezza e di adesione al finalismo rieducativo delle pene – le attuali «fornaci del diritto penale del nemico»[2].

Lo fa avendo ben presenti le ragioni dello “stallo” decisorio adottato con l’ordinanza n. 97 del 2021; lo fa nella consapevolezza di quanto un’immediata declaratoria di incostituzionalità, non impattando la complessa area della strategia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso (in considerazione della specifica rilevanza della fattispecie affidata allo scrutinio della Consulta), non provocherebbe alcuna compromissione sistematica e non turberebbe esigenze di collaborazione istituzionale tra Corte costituzionale e legislatore.

Gli echi della pronuncia del 2019 suonano ripetutamente nell’apparato motivazionale dell’ordinanza di rimessione e valgono a spiegare l’ipotizzato deficit di costituzionalità della vigente formulazione dell’art. 4-bis comma 1; al contempo, il richiamo alle ragioni che hanno indotto la Corte – in relazione alla questione circa l’accesso dell’ergastolano ostativo alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione – a temporeggiare nel dichiarare l’incostituzionalità dopo averla “esibita”, serve a giustificare la “necessità” della sottoposizione della questione allo scrutinio della Corte

costituzionale e a siglare i confini entro i quali l'invocato intervento del Giudice delle leggi potrebbe da subito spingersi, senza dover attendere le eventuali soluzioni che il legislatore è sollecitato a individuare entro il 10 maggio del 2022.

3. La quaestio trae spunto dall'istanza di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per partecipazione ad associazione a delinquere volta alla traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 D.P.R. n. 309/90; da soggetto, quindi, detenuto per un delitto incluso nel catalogo delle fattispecie di reato per le quali l'accesso alle misure alternative alla detenzione resterebbe irrimediabilmente precluso in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia, resa ai sensi dell'art. 58-ter ord. penit. (o delle ipotesi surrogatorie della collaborazione impossibile, inesigibile o inutile).

Nello specifico il Tribunale rimettente evidenzia come per l'interessato, sull'abbrivio dato dalla sentenza n. 253 del 2019, fosse stata acclarata – attraverso approfondita verifica istruttoria – sia l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, sia l'insussistenza del pericolo di ripristino degli stessi; come, sulla scorta degli esiti rassicuranti di tale verifica, questi avesse già avviato un proficuo percorso risocializzante, godendo di diversi permessi premio; come, infine, in ottica evolutiva del percorso trattamentale extramurario efficacemente avviato, l'interessato intendesse proseguirlo attraverso la concessione di una più ampia misura alternativa.

Un'aspettativa, quest'ultima, totalmente frustrata non essendo possibile, allo stato attuale, la valutazione nel merito della relativa richiesta in assenza di collaborazione con la giustizia: la "breccia" aperta da Corte cost. n. 253 del 2019, infatti, benché dilatata quanto ai possibili fruitori (tutti i condannati – sia a pena temporanea, sia all'ergastolo – per i delitti inclusi nel catalogo di cui al primo comma dell'art. 4-bis ord. penit.), è rimasta rigorosamente delimitata entro gli specifici margini indicati dal petitum e riguardanti la sola concessione del premesso premio.

4. Centrali, nell'argomentazione del Giudice rimettente, sono gli snodi argomentativi impiegati dalla Corte per spiegare il contrasto del modello preclusivo scaturente dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter ord. penit.: tali argomenti hanno portata talmente ampia che non possono rimanere racchiusi entro i definiti confini siglati dalla pronuncia del 2019.

A detta del Tribunale di Perugia, l'itinerario sembra ormai definitivamente tracciato: è assolutamente irragionevole ritenere che la mancata collaborazione con la giustizia si traduca in una condizione ostativa assoluta; è radicalmente incompatibile con gli artt. 3 e 27 comma 3 Cost. una preclusione normativa che inibisca il vaglio giudiziale di merito circa la concedibilità di una misura alternativa.

È questo un insegnamento ormai univoco: contenuto tanto nella incostituzionalità "dichiarata" dalla sentenza n. 253 del 2019, quanto in quella solamente "esibita" dall'ordinanza n. 97 del 2021.

Le preclusioni violano il criterio «costituzionalmente vincolante» di escludere, in materia di benefici penitenziari, «rigidi automatismi impeditivi»[3] quando sono basate su presunzioni assolute di pericolosità; quando risultano tarate unicamente sul titolo del reato commesso; quando spianano la via alla codificazione di "tipi d'autore" e alla conseguente subordinazione dell'operatività degli istituti penitenziari alla storia delinquenziale del reo; quando inibiscono l'accesso a un qualche beneficio penitenziario pur in presenza di significativi segnali di partecipazione al trattamento rieducativo e in assenza di elementi inclini a paventare un'attualità della pericolosità sociale[4].

Chiare ne appaiono le ragioni. L'attribuzione di una natura assoluta alla presunzione inibente l'accesso ai benefici penitenziari risponde a mere finalità di politica criminale, del tutto avulse rispetto agli scopi di reintegrazione sociale del condannato, tipici della fase dell'esecuzione della

pena; l'assolutezza della presunzione di pericolosità – invincibile senza il requisito collaborativo – implica il totale annichilimento del potere di valutazione del percorso inframurario compiuto dal condannato e impone di procedere attraverso generalizzazioni. Saldare la possibilità di ripristino di un trattamento di impronta individualizzata (di cui facciano parte anche i benefici penitenziari extramurari e le misure alternative) unicamente alla scelta "collaborativa" del reo (ovvero alle ipotesi "surrogatorie" della collaborazione impossibile, inesigibile o inefficace) è operazione "irragionevole" nella sua perentoria esclusività. Collaborazione e rieducazione, infatti, non si implicano vicendevolmente poiché sono due fenomeni disomogenei: l'uno contraddistinto da una «chiara caratterizzazione fenomenica»; l'altro da una «dimensione squisitamente interiore»[5]. Di modo che, se è possibile ottenere dal condannato una collaborazione anche in assenza di un suo ravvedimento, l'equivalenza spesso finisce con il risolversi in una *fictio iuris*; così come, al contempo, «dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione (...) di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale»[6] e, quindi, di assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione[7].

Di ciò la Corte costituzionale ha assunto definitiva consapevolezza: ha eroso la natura assoluta di tale presunzione per virare verso una più ragionevole "presunzione relativa", superabile tramite l'acquisizione di elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con il sodalizio criminale, sia la capacità e la volontà da parte del condannato di ripristinarli[8].

5. Posta tale premessa, il focus si proietta sulla funzione "pedagogica propulsiva" del permesso premio e su come tale funzione risulti annichilita dall'impossibilità per il condannato "non collaborante" di proseguire lungo un percorso di progressivo reinserimento nel consorzio libero.

Nonostante la svolta impressa dalla Corte costituzionale con la sentenza. 253 del 2019, il Tribunale di Perugia evidenzia come il permesso premio, cui non può fare seguito la possibilità di accesso a quei benefici più ampi che ne costituiscono la «naturale prosecuzione» (nel caso di specie, l'affidamento in prova), finisce con il perdere la sua connotazione tipica di «passaggio di un percorso di progressivo rientro in società»; tratto saliente di un itinerario che, gradualmente, ambisca a realizzare il finalismo invocato dall'art. 27 comma 3 Cost.

Il perdurante argine invalicabile posto lungo la strada della "progressione" trattamentale trasforma la "breccia" aperta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253/2019 in un ingannevole "spiraglio", immediatamente oscurato in forza di un meccanismo preclusivo che torna a essere assoluto e intangibile per il condannato non collaborante; e ciò risulta ancora più irragionevole con riferimento a un condannato per il quale la valutazione individualizzante circa l'assenza di pericolosità sociale attuale (anche in prospettiva ripristinatoria) è già stata positivamente effettuata.

L'istituto di cui all'art. 30-ter ord. penit., svuotato della propria funzione pedagogica-propulsiva, vede esaltata la propria dimensione puramente premiale e irrimediabilmente neutralizzata quella trattamentale: ciò in quanto «i benefici premiali, che costituiscono (...) un momento privilegiato di sperimentazione dei progressi effettivamente compiuti dal condannato, intanto mantengono un significato in quanto possano costituire passaggi di un percorso di progressivo rientro nella società mediante benefici più ampi».

È proprio questo il punto focale dell'argomentazione del giudice rimettente. La disciplina dell'art. 4-bis comma 1 ord. penit., così come scaturente dalla pronuncia del 2019, continua a mantenere un intollerabile «sbarramento uniforme e frustrante della necessaria gradualità negli interventi trattamentali»; la marginalizzazione funzionale imposta al permesso premio – incapace, in *subiecta materia*, di svolgere il ruolo di possibile "ponte" verso nuovi e più ampi benefici extramurari – vanifica i principi della flessibilità delle pene e della progressione trattamentale che «costituiscono esplicazioni dell'art. 27 Cost.».

Come già sottolineato in altre occasioni dalla Consulta[9], la “flessibilità” della pena e la “progressività” trattamentale, benché non trovino espressa menzione normativa, rappresentano la ratio essendi del modello epistemologico attraverso il quale il trattamento individualizzato tende ad approdare al finalismo rieducativo della pena. Le misure alternative alla detenzione e i benefici penitenziari extramurari, nel loro variegato catalogo di opzioni e graduale reticolo di condizioni per accedervi, attraverso il loro sinergico e progressivo combinarsi, puntano al possibile rientro, graduato e guidato, in società del condannato. Una volta avviato tale percorso virtuoso, il “blocco” alla sua prosecuzione si rivelerebbe illegittimo poiché lesivo del principio di progressività, in forza del quale ogni misura si connota per essere parte di un più ampio itinerario, secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato verso la rieducazione del reo che, se già positivamente intrapreso, non può essere così bruscamente interrotto. L’affidamento al giudice del compito di verificare la ricorrenza delle condizioni che ne legittimano la fruizione costituisce il riflesso del diritto del condannato di essere valutato per i progressi compiuti verso la risocializzazione[10], lungo un tracciato che consente una rimodulazione qualitativa e quantitativa della pena inflitta. Inibire tale possibilità, tra l’altro, finisce con il vanificare quei progressi che avevano condotto alla concessione dei permessi premio e con l’imporre, all’opposto e irragionevolmente, fenomeni di regressione trattamentale sul versante della risocializzazione del condannato.

Se l’attuale assetto normativo, per quanto rimodulato dall’intervento operato da Corte cost. n. 253 del 2019, disvela ancora la propria antitesi con il principio rieducativo sancito al comma 3 dell’art. 27 Cost., in quanto finisce con il neutralizzare la progressione trattamentale che ne costituisce un indispensabile elemento, appare al contempo irragionevole interdire al giudice di sorveglianza alcuna valutazione sul merito dei progressi compiuti dal condannato; un’irragionevolezza che suona ancor più eclatante nel caso in cui il condannato abbia già proficuamente e positivamente affrontato un percorso di permessi premio sulla scorta di una verifica fausta circa la mancanza di collegamenti attuali con gli ambienti criminali e l’assenza del pericolo di un loro ripristino.

6. Lungo l’itinerario giustificativo della fondatezza della questione sollevata, il Tribunale di Perugia ritiene opportuna una precisazione; una sorta di rassicurazione per chi potrebbe paventare deflagranti conseguenze, sul versante della sicurezza pubblica, quale effetto di un ulteriore intervento della Consulta sull’art. 4-bis comma 1 ord. penit.

Spiega il Giudice rimettente come sollecitare l’eliminazione di un automatismo preclusivo – laddove, fra l’altro, questo risulta fondato su di una presunzione declinata ancora in termini assoluti –, non significa auspicare l’emersione di un opposto automatismo concessorio: è evidente che, qualora venisse accolta la questione di legittimità costituzionale, ciò non implicherebbe l’automatica concessione del beneficio richiesto. L’ampliamento della platea dei possibili fruitori della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale si configurerebbe solo quale «mera espansione in potenza»[11], giacché nulla imporrebbe alla magistratura, specie a fronte di reati più gravi o sanzioni da scontare più elevate, di incrementare i provvedimenti favorevoli ai condannati. Verrebbe unicamente restituita centralità ai vagli giudiziari, accordando fiducia a chi deve compierli, anche attraverso la predisposizione di strumenti aggiornati che consentano di meglio calibrare le decisioni guardando alle singole esigenze di rieducazione del reo e di tutela della collettività imposte dal caso concreto. Oltre a incidere sull’aspirazione del condannato di coltivare la speranza, così incentivandone la progettualità sulla via di una possibile risocializzazione, da tale operazione sarebbe, in fondo, la magistratura di sorveglianza a uscirne maggiormente rafforzata.

Ciò che si invoca, in buona sostanza, è la riemersione di una pena flessibile – da rimodulare secondo scansioni dettate da esigenze di graduale progressione verso la risocializzazione – la cui gestione, sottratta alle pastoie di irragionevoli e irriducibili preclusioni, venga riassegnata

all'autonomia valutativa della giurisdizione di sorveglianza (lungo il rigoroso percorso oggi tratteggiato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019).

Il giudice di sorveglianza, infatti, una volta affrancato dall'attuale preclusione inibente, pur in assenza di collaborazione con la giustizia, verrebbe posto nella condizione di vagliare nel caso concreto «gli ulteriori progressi del condannato durante la sperimentazione premiale e mediante la prosecuzione dell'osservazione intramuraria», in una valutazione che risulterebbe “aggiornata”: arricchita, cioè, dalle informazioni concernenti «la credibilità della proposta lavorativa a disposizione dell'istante e il contesto socio-familiare».

7. Dalle ragioni giustificative del rilevato *vulnus* costituzionale, alle motivazioni che, secondo il Giudice rimettente, rendono cogente l'intervento della Corte costituzionale. Esse non solo valgono a spiegare il perché sia da ritenere «impropria una sospensione del procedimento in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale su ergastolo ostativo e liberazione condizionale da parte della Consulta»[12], ma anche a sollecitare al Giudice delle leggi una pronta risoluzione – nel definito perimetro siglato dal *petitum* (in relazione ai reati inclusi nell'art. 4-bis comma 1 ord. penit. diversi da quelli di “ambito mafioso”) – del bivio argomentativo dell'accoglimento della questione, ricorrendo alla struttura argomentativa di cui alla sentenza n. 253 del 2019, anziché rimettere nuovamente al legislatore la questione o indugiare in sua attesa (seguendo le coordinate tratteggiate dall'ordinanza n. 97/2021).

Il Tribunale di Perugia evidenzia come profondo sia lo scarto fra il “caso concreto”, da cui trae origine la questione di costituzionalità prospettata, e quella scrutinata – con giudizio rimasto “sospeso” – dalla Corte in materia di ergastolo ostativo e liberazione condizionale. Nessuno dei profili di “apicalità”, presenti nella *quaestio* analizzata dalla Consulta con l'ordinanza n. 97 del 2021, è rinvenibile in quella oggi proposta; nessun elemento, cioè, capace di determinare – in caso di accoglimento della questione prospettata nei limiti siglati dal *petitum* – alcuna incongruenza nel complesso sistema di contrasto alla criminalità organizzata di matrice mafiosa, in assenza di una preventiva «rivisitazione normativa della disciplina».

È, innanzitutto, il titolo del reato a operare da formidabile spartiacque fra le due vicende sul versante del “grado di resistenza” della presunzione da vincere. Quella sollevata dal Tribunale di Perugia è questione avulsa dal “contesto mafioso”; ambito, quest'ultimo, rispetto al quale il superamento della presunzione di attualità dei collegamenti invoca più rigorosi criteri valutativi «proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale dal quale si esige l'abbandono definitivo». Essa riguarda, infatti, un condannato per partecipazione ad associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti: reato pur sempre grave ma rispetto al quale, esperienzialmente, la tenuta nel tempo del legame associativo si mostra meno solida. È bene, all'uopo, ricordare come, proprio richiamando tale dato esperienziale, già in passato la Corte sia intervenuta riducendo l'area delle presunzioni legali assolute in sede cautelare, incidendo sulla trama dell'art. 275 comma 3 c.p.p.; attraverso un'opera di graduale erosione delle fattispecie per le quali, secondo il canone dell'*id quod plerumque accidit*, «l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa»[13].

È, inoltre, l'entità della pena inflitta all'interessato e la *species* della misura invocata a determinare un ulteriore e netto divario fra le due *quaestiones*. La “posta in gioco” riguarda qui una pena temporanea (e non l'ergastolo) e non attiene alla liberazione condizionale ma alla concessione di una misura alternativa (l'affidamento in prova al servizio sociale) che richiede requisiti di accesso «meno impegnativi del ravvedimento».

È, infine, il buon esito dei plurimi benefici premiali, concessi sulla scorta della concreta dimostrazione del superamento della pericolosità sociale del condannato, sia sul versante dell'attualità dei collegamenti, sia su quello della capacità di ripristinarli. Questo dato – assente nella vicenda valutata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza "interlocutoria" n. 97 del 2021 – acutizza l'irragionevolezza di un sistema che impedisce, in forza di una condizione preclusiva assoluta in mancanza della collaborazione con la giustizia, il proseguimento di un percorso di reinserimento sociale già così proficuamente avviato.

8. Come detto, la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia ruota intorno a coordinate ben definite. Sul piano soggettivo, lo scrutinio dovrebbe operare unicamente con riferimento ai condannati per reati, inclusi nel catalogo stilato al comma 1 dell'art. 4-bis ord. penit., diversi da quelli di cui all'art. 416-bis c.p. e di "contesto mafioso"; sul piano oggettivo, la verifica dovrebbe riguardare la sola possibilità di accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Mentre, in relazione al primo profilo, la quaestio non sembra consentire più dilatate proiezioni che esorbitino da questi stringenti limiti (considerate proprio le remore che hanno originato l'ordinanza interlocutoria n. 97 del 2021), diverso sembra poter essere il discorso con riferimento al perimetro oggettivo della rigida preclusione che si invoca di rimuovere: qualora ne venisse accertata l'incostituzionalità con riguardo alla misura di cui all'art. 47 ord. penit., nulla impedirebbe di estendere tale declaratoria – attraverso il protocollo della incostituzionalità consequenziale – con riferimento alla misura della semilibertà e della detenzione domiciliare.

Qualunque dovesse essere la scelta che intenderà adottare sul punto, ciò che occorre augurarsi è che la Corte costituzionale non receda dall'opera di micro-bonifica dell'ordinamento penitenziario, avviata già da qualche tempo, continuando a epurarla da quelle soluzioni che si pongono in evidente attrito con la funzione rieducativa delle pene; che i Giudici delle leggi si sottraggano alla tentazione di restare in attesa, non interrompendo quel «cammino verso la Costituzione»^[14] dell'esecuzione penitenziaria che, invece, proprio sulla via dell'erosione degli automatismi preclusivi, il legislatore sembra ancora stentare a intraprendere.

[1] Analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Messina (cfr. Trib. Sorv. Messina, ord. 30 settembre 2020). Il petitum formulato dal tribunale peloritano è, però, più ampio e meno specifico: coinvolge la possibilità di concessione dell'intera gamma delle misure alternative alla detenzione di cui al Capo IV della legge n. 354 del 1975 (ord. penit.); riguarda i condannati per tutti i delitti compendati all'art. 4-bis ord. penit. Il procedimento avanti alla Corte costituzionale è fissato per il 24 novembre 2021.

[2] Le parole, cariche di suggestioni evocative, impiegate per definire il catalogo di fattispecie incluse nel regime preclusivo imposto dal primo comma dell'art. 4-bis ord. penit., sono di T. Padovani, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in www.archiviopenale.it, 30 novembre 2018, p. 9.

[3] In questi termini, v. Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253, e, già in passato, Corte cost., 22 novembre 1999, n. 436.

[4] Cfr., ancora, Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253.

[5] Per questa distinzione F. Della Casa, *Le recenti modificazioni dell'ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della «scommessa» anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del «doppio binario»*, in V. Grevi (a cura di), *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza*, Padova, 1994, p. 124.

[6] In questi termini, già in passato, v. il punto 13 del Considerando in diritto di Corte cost., 7 agosto 1993, n. 306. Circa l'intrinseca irrazionalità della pretesa equivalenza tra assenza di collaborazione e persistenza di pericolosità sociale del condannato v. Corte EDU, 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2019.

[7] Sul punto cfr. L. Eusebi, Ostativo del fine pena. Ostativo della prevenzione. Aporie dell'ergastolo senza speranza per il non collaborante, in Riv it. dir. proc. pen., 2017, p. 1517.

[8] Sul punto Corte cost., 4 dicembre 2019, n. 253.

[9] Cfr., a tal proposito, Corte cost., 21 giugno 2018, n. 149 (citata anche nell'ordinanza di rimessione).

[10] Così secondo l'insegnamento di Corte cost., 4 luglio 1974, n. 204.

[11] Secondo un'espressione di S. Carnevale, Vestigia di una riforma mancata: il nuovo assetto delle misure alternative fra osservazione all'esterno, potenziamento di controlli e rivisitati poteri d'iniziativa, in P. Bronzo – Fa. Siracusano –D. Vicoli (a cura di), La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo carcerario", Torino, p. 169.

[12] Il Tribunale di Perugia, al fine di sottolineare la rilevanza della questione e come la scelta "sospensiva" risulterebbe inopinata, evidenzia due dati: innanzitutto, precludere il proseguimento di un percorso di reinserimento sociale già avviato, rischierebbe di minare in modo irreversibile la possibilità di accedere a un'attività lavorativa attualmente disponibile e che, con il decorso del tempo e il mutare delle condizioni del mercato, potrebbe non essere più tale al fine pena; inoltre, tale preclusione, impedendo che il condannato venga accompagnato verso la libertà con il supporto dell'UEPE e la vigilanza delle forze dell'ordine, priva della possibilità di «monitorare la credibilità dei propositi del reo già nel contesto libero in cui poi di dipanerà la sua quotidianità al fine pena».

[13] Così Corte cost., 24 marzo 2010, n. 139. Tale affermazione è richiamata, proprio con riferimento al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (ex art. 74 D.P.R. n. 309/90), da Corte cost., 11 maggio 2011, n. 231.

[14] Così, con espressione assai suggestiva, G. Giostra, La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione, in Dir. pen. cont., 9 aprile 2018.